



“Finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU”



PROVINCIA DI MANTOVA

REP. N° 3994

**CONTRATTO PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (FASE 2) DEI LAVORI RELATIVI A “SEDE DEL
LICEO SCIENTIFICO BELFIORE DI VIA TIONE 2 A MANTOVA:
ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
– STRALCIO 2, COMPRESO ADEGUAMENTO SISMICO DEL
LOTTO FUNZIONALE 3A: PALESTRA ED AULE ADIACENTI”.**

**Opera cofinanziata dall’unione Europea – NextGenerationEU
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Missione 4 - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3.**

CUP G62E20000110004 - CIG 8515442D07

IMPORTO CONTRATTUALE EURO 98.964,10

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno tredici (13) del mese di giugno,
in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

Davanti a me dott.ssa Camilla Arduini, Vice Segretaria Generale della
Provincia di Mantova, come tale abilitata a ricevere e rogare contratti nella
forma pubblica amministrativa e nell’interesse della Provincia, in modalità
elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sono
personalmente comparsi i Signori:

- 1) **Ing. ALESSANDRO GATTI**, nato a [REDACTED] e
domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed

unica sua qualità di Dirigente dell'Area 3 - Pianificazione Territoriale e della Navigazione - Edilizia, della **PROVINCIA DI MANTOVA**, in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia",

(Codice Fiscale: 80001070202);

- 2) **Arch. DANIELE RANGONE**, nato a [REDACTED] ed [REDACTED] residente, in [REDACTED] in qualità di associato e Legale Rappresentante di Settanta7 Studio Associato, con sede a Torino, in via Principessa Clotilde n. 3, che dichiara di agire in nome e per conto del **Raggruppamento Temporaneo** costituito, ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito con atto pubblico del dott. Salvatore Barbagallo, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Rep. n. 35114 Racc. n. 21072 del 04/05/2023, dallo stesso **Settanta7 Studio Associato**, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 10119920014, in qualità di capogruppo, e, in qualità di mandante, dall'**ing. Bernardo Vanelli**, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED], C.F. [REDACTED], P.IVA 00789040193; raggruppamento che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Appaltatore".

Gli intervenuti, della cui identità personale sono certa, rinunziano di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con decreto presidenziale n. 115 del 06/07/2018, esecutivo ai sensi di

legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Sede del Liceo scientifico "Belfiore" di via Tione 2 a Mantova: adeguamento sismico e riqualificazione energetica”, suddiviso negli stralci “1” e “2”, approvando al contempo la candidatura dello stralcio “2” a finanziamento nell'ambito del Programma nazionale edilizia scolastica 2018-2020;

- che con decreto presidenziale n. 229 del 27/12/2018, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere di cui al predetto stralcio “1”, interamente finanziate dallo Stato in base al D.L. 50/2017 e al successivo DM 607/2017, e le opere stesse sono state affidate con determinazione dirigenziale n. 745 dell’08/10/2019, e successivamente realizzate e collaudate;

- che con decreto del Direttore Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione n. 251 del 21/06/2019, è stata cofinanziata la progettazione definitiva ed esecutiva dello stralcio “2” del citato progetto;

- che con determinazione dirigenziale n. 811 del 20/11/2020, efficace in pari data, è stato disposto:

a) di avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori dei lavori “Sede del Liceo Scientifico Belfiore di Via Tione 2 a Mantova – Stralcio 2”, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e con eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del medesimo decreto;

c) di dare atto che, ai fini dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appalto in oggetto si articolerà in 2 fasi, di cui la prima, certa, relativa ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la seconda, eventuale, in quanto condizionata dal riconoscimento dei relativi finanziamenti statali già richiesti, relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori; dando, altresì atto che l'affidamento dei servizi di cui alla seconda fase avverrà, in caso di ottenimento del relativo finanziamento, mediante conferimento degli stessi al medesimo aggiudicatario dei servizi di cui alla prima fase, per l'opportunità che siano affidati congiuntamente, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei servizi connessi al compimento dei lavori riferiti al complesso immobiliare sede del liceo Belfiore di Mantova e dell'esigenza di garantire uniformità nelle soluzioni progettuali e nella conduzione dei lavori;

d) di dare atto che l'aggiudicatario si impegna ad espletare i servizi oggetto della fase 2, eventuale, entro il periodo massimo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto, oltre il quale l'Aggiudicatario potrà valutare se accettare o meno l'incarico;

e) di stabilire, sulla base del Decreto Ministeriale 17/06/2016, il valore massimo stimato per l'appalto in € 549.100,63 (comprensivo delle spese ed

accessori ed esclusi contributi previdenziali e assistenziali e IVA), di cui € 302.368,89 relativamente alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (fase 1) ed € 246.731,74 relativamente alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (fase 2, eventuale);

f) di fissare i requisiti di partecipazione di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale nonché individuare la struttura operativa (gruppo di lavoro) attraverso la quale i concorrenti dovranno progettare l'opera;

g) di approvare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, gli schemi di Contratto, di Bando di Gara e di Disciplinare di gara, nonché i relativi allegati;

- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";

- che con determinazione dirigenziale n. 492 dell'08/06/2021, efficace dal 09/06/2021, è stato disposto:

a) di approvare i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia;

b) di aggiudicare l'appalto dei "Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori dei lavori "Sede del Liceo Scientifico "Belfiore" di Via Tione 2 a Mantova – Stralcio 2" al Raggruppamento Temporaneo costituito da Settanta7 Studio Associato, ing. Bernardo Vanelli, STAIN ENGINEERING S.r.l e TECNOSUOLO s.r.l., nella persona del dott. geol. Mauro Saleri, primo in graduatoria con punti 85,28, di cui 55,28 punti attribuiti all'offerta tecnica, 5,00 punti attribuiti all'offerta tempo e 25,00

punti attribuiti all'offerta economica, consistente nel ribasso offerto del 59,89% sull'importo a base di gara;

c) di affidare la fase 1 dell'appalto in questione, consistente nei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al suddetto Raggruppamento Temporaneo, per l'importo contrattuale di € 121.280,16, oltre oneri previdenziali e assistenziali (4%) e IVA (22%);

- che in data 21/07/2021 è stato stipulato il contratto Rep. 3939 del Segretario Generale della Provincia di Mantova, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova, in data 21/07/2021, al n. 10127 serie 1T;

- che il progetto "Sede del Liceo scientifico "Belfiore" di via Tione 2 a Mantova: adeguamento sismico e riqualificazione energetica – Stralcio 2", di complessivi euro 6.711.700,00, è stato finanziato dallo Stato tramite contributo in base al D.P.C.M. 14/12/2020 e successivo D.M. istruzione n. 13 dell'08/01/2021 (primo piano provincie e città metropolitane finanziato con risorse di cui alla L. 160/2019 art. 1 c. 63-64);

- che con decreto presidenziale n. 152 del 28/10/2021, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica intitolato "Sede del liceo Belfiore di via Tione 2 a Mantova: ristrutturazione con adeguamento sismico e riqualificazione energetica – adeguamento/miglioramento sismico del lotto costruttivo 3A: palestra ed aule adiacenti", per un importo complessivo di spesa di € 868.113,77, interamente finanziata dallo Stato tramite contributo in base al D.M. n.192 del 23/06/2021;

- che con nota prot. 12925 dell'08/03/2022, il Ministero dell'Istruzione ha

comunicato che gli interventi finanziati con i D.M. n. 13 dell'08/01/2021 e n. 192 del 23/06/2021 sono stati inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e pertanto ciascun progetto è “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, nell’ambito dei c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;

- che nell’allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Council Implementing Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale, per l’investimento M4C1 – I3.3 (pag. 370) si prevede:

“L’obiettivo principale della misura è contribuire al recupero climatico, aumentando la sicurezza e riducendo i consumi energetici degli edifici scolastici. La misura dovrà contribuire in particolare al miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO2, come pure all’aumento della sicurezza strutturale degli edifici. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree più svantaggiate con l’obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. L’investimento non deve comprendere l’approvvigionamento di caldaie a gas naturale”.

Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo ("target") M4C1-26 (pag. 392):

“Ristrutturazione di almeno 2.784.000 m² di edifici scolastici. Tramite il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie complessiva 2.784.000 m², pari a circa 2.100 edifici scolastici”.

L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato pari alla superficie lorda di pavimento dei corpi di fabbrica interessati dai lavori, pari a 5.982 mq., per n. 1 edificio. La scadenza temporale di completamento dell'obiettivo è il secondo trimestre 2026;

- che per tale linea d'investimento:

- a) il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali di cui alla circolare MEF n. 33 del 13/10/2022, in ambito di “regime 2”, cioè per l'opera non è previsto che offra un contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma solo che non arrechi danno significativo al suo raggiungimento;
- b) il coefficiente TAG per il clima è nullo;
- c) il coefficiente TAG digitale non è applicabile;
- d) il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7/12/2021;
- e) non contribuisce al superamento di divari territoriali,
- f) i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d'interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dalla Provincia di Mantova

secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali,

g) il finanziamento dell'opera attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari ma non sovrapposte, e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento),

h) l'iter dell'opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e, secondo l'opportunità, sulla stampa locale, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente,

i) il contributo all'indicatore comune "risparmio di energia" è pari a "0" poiché l'opera mira prioritariamente ad obiettivi di rinforzo delle strutture portanti;

- che con decreto presidenziale n. 109 del 03/08/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo "Sede del liceo scientifico Belfiore di via Tione 2 a Mantova: adeguamento sismico e riqualificazione energetica – Stralcio 2", compreso l'"adeguamento sismico del lotto funzionale 3A: palestra ed aule adiacenti";

- che con DPCM 28 luglio 2022, recante la "Disciplina delle modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di Opere indifferibili" (pubblicato G.U. s.g. n. 213 del 12/09/2022), istituito nello Stato di previsione del Mef, per far fronte agli ulteriori incrementi dei prezzi registrati dal secondo prezzario regionale delle opere pubbliche 2022, è stato preassegnato alle opere individuate con i provvedimenti elencati in allegato al decreto stesso, un ulteriore finanziamento in proporzione al finanziamento iniziale;

- che, a seguito dell'ottenimento dei necessari pareri e dell'incremento di

spesa dal fondo avvio opere indifferibili, con decreto Presidenziale n. 221 del 22/12/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo denominato “Sede del Liceo Scientifico Belfiore di via Tione 2 a Mantova: adeguamento sismico e riqualificazione energetica – Stralcio 2, compreso adeguamento sismico del lotto funzionale 3A: palestra ed aule adiacenti”;

- che con determinazione dirigenziale n. 1080 del 30/12/2022, efficace in pari data, è stato disposto di affidare la fase 2, consistente nei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i suddetti lavori, al Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario, per un corrispettivo di € 98.964,10, applicato il ribasso offerto in sede di gara pari a 59,890%, oltre oneri previdenziali e assistenziali (4%) per euro 3.958,56, oltre IVA (22%) per euro 22.642,99, per una spesa complessiva di euro 125.565,65;

- che con determinazioni dirigenziali n. 863 del 17/11/2022 e n. 350 dell'11/05/2023, efficaci in pari date, sono state disposte, rispettivamente, l'indizione di gara e l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui al progetto “Sede del Liceo Scientifico Belfiore di via Tione 2 a Mantova: adeguamento sismico e riqualificazione energetica – Stralcio 2, compreso adeguamento sismico del lotto funzionale 3A: palestra ed aule adiacenti”;

- che con determinazione dirigenziale n. 276 del 13/04/2023, efficace dal 17/04/2023, è stato disposto di dare atto della modifica del raggruppamento temporaneo incaricato dei suddetti servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, fase 2, con il raggruppamento (RT) costituito da Settanta7 Studio Associato, con sede in

via Principessa Clotilde n. 3 a Torino, in qualità di capogruppo mandataria, e, in qualità di mandante, dall'ing. Bernardo Vanelli, con studio in via Garibaldi n. 13 a Castelleone (CR);

- che al fine della riconducibilità dell'affidamento alle condizioni e specifiche PNRR, i componenti del Raggruppamento Temporaneo hanno sottoscritto le dichiarazioni di rispetto del principio DNSH di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, dei principi e condizionalità PNRR, delle disposizioni per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021;

- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 1, e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei componenti il raggruppamento, hanno dato esito positivo;

- che tutte le dichiarazioni relative ai requisiti previsti dalla disciplina del P.N.R.R., rese da tutti i soggetti ivi indicati, sono state verificate;

- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con note prot. n. 57710 e n. 18155 del 23/03/2023, ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia nei confronti dei componenti il Raggruppamento Temporaneo, come previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 159/2011;

- che è pervenuta l'informativa del 23/03/2023 del Ministero dell'Interno, che attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 a carico dell'ing. Bernardo Vanelli, mentre nei confronti di Settanta7 Studio Associato, è decorso il termine di cui all'articolo 88, comma 4, per cui, anche in assenza dell'informazione del Prefetto, la Provincia di Mantova può procedere alla

stipulazione del contratto, fatte salve le facoltà di revoca e recesso, previste dall'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. L'ing. **Alessandro Gatti**, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito da Settanta7 Studio Associato, con sede a Torino, in via Principessa Clotilde n. 3, in qualità di capogruppo mandataria e, in qualità di mandante dall'ing. Bernardo Vanelli, che, per mezzo del Legale Rappresentante della mandataria, **Arch. Daniele Rangone**, accetta, senza riserva alcuna, l'appalto dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (fase 2) dei lavori: "sede del Liceo Scientifico Belfiore di via Tione 2 a Mantova: adeguamento sismico e riqualificazione energetica – stralcio 2, compreso adeguamento sismico del lotto funzionale 3A: palestra ed aule adiacenti".

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente affidamento sono elencate nel dettaglio agli artt. 3, 4 e 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, allegato al contratto Rep. 3939 del Segretario di Generale, di cui in premessa.

3. L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente

contratto e dichiara di essere consapevole che il progetto è finanziato nell'ambito del P.N.R.R. ed è assoggettato alla relativa disciplina.

ART. 3 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € **98.964,10** (diconsi Euro novantottomilanovecentosessantaquattro/10), così determinato a seguito del ribasso del 59,89% sull'importo a base di gara, oltre 4% CNPAIA pari a € 3.958,56 e IVA al 22% pari a € 22.642,99, per complessivi € 125.565,65.
2. Le prestazioni contenute nell'offerta tecnica costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l'appaltatore e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Committente.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali ed è fatta salva la liquidazione finale.

ART. 4 – Documenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, allegato al contratto Rep. 3939 del Segretario Generale, di cui in premessa.
2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
 - a) disciplinare di gara;
 - b) contratto Rep. 3939 del Segretario Generale;

c) Polizze di garanzia.

3. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire i servizi di cui al presente contratto, alle condizioni dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, dallo stesso presentate in sede di gara.

Le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare i suddetti documenti ed elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, agli atti della Provincia.

ART. 5 – Termini di espletamento del servizio

1. La Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono svolte parallelamente alle fasi esecutive dei lavori stessi cui si riferiscono, secondo la durata che verrà stabilita in progetto e nel contratto, e secondo l'andamento degli stessi, fino alla conclusione di tutte le seguenti attività:

- approvazione del certificato di collaudo, emesso entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori;
- piena rimessa in esercizio del plesso scolastico oggetto d'intervento;
- rilascio dell'agibilità;
- completamento di tutte le fasi di rendicontazione delle opere, previste dalla normativa sui contratti pubblici e dai provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti dell'opera.

2. L'Appaltatore dovrà affiancare l'Amministrazione anche successivamente a tali date in caso di contenzioso con la Ditta appaltatrice dei lavori o in caso di contestazione di danni all'opera per il periodo decennale previsto dal Codice Civile.

ART. 6 - Penali

1. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP, saranno applicate le penali previste all'art. 21 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, da trattarsi sui pagamenti intermedi della prestazione.
2. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 7 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha prodotto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2380941, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Coface – Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, in data 02/05/2023, per l'importo garantito di € 49.373,19 (diconsi Euro quarantanovemilatrecentosettantatre/19).
2. Come previsto dall'art. 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto delle mandanti, con responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva

prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.

4. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

**ART. 8 - Polizza di assicurazione per la responsabilità civile
professionale**

1. Si dà atto che Settanta7 Studio Associato ha presentato polizza di responsabilità civile professionale n. OX00000358, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., intestata a SETTANTA7 S.r.l. e con estensione della definizione di Assicurato a Settanta7 Studio Associato, con effetto dal 31/01/2023 al 31/01/2024, e appendice n. 2 del 17/05/2023 di specificazione del servizio in oggetto.

2. Si dà atto che l'ing. Bernardo Vanelli ha presentato polizza di responsabilità civile professionale n. A123C722510-LB, rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A., con effetto dal 03/03/2023 al 03/03/2024.

3. Ogni successiva variazione delle citate polizze devono essere comunicate alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare detti

movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati

entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Gli stessi sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile.
2. Il pagamento del corrispettivo del servizio sarà effettuato con le modalità previste dall'art. 19 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
3. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.
4. L'Appaltatore espressamente dichiara che il corrispettivo è stato dallo stesso confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale corrispettivo, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l'Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell'importo dei valori dell'opera. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure

adeguamenti e/o aumenti del predetto corrispettivo.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia dall'appaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G62E20000110004 - CIG 8515442D07.

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse dall'appaltatore e dall'eventuale subcontraente.

ART. 11 - Concorrenti Riuniti

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al mandatario al quale è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.

La relativa procura è conferita all'arch. Daniele Rangone, legale rappresentante del citato mandatario.

2. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

3. A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ciascuno dei componenti il Raggruppamento Temporaneo emetterà singola e propria

fattura per l'importo corrispondente alla prestazione svolta.

4. Ogni fattura, corredata di regolare liberatoria a tutti gli effetti di legge da parte del singolo mandante emittente fattura, verrà raccolta e debitamente inoltrata alla Stazione Appaltante dall'impresa capogruppo.

5. I pagamenti relativi a tutti i crediti maturati saranno effettuati esclusivamente alla capogruppo, che a sua volta provvederà a corrispondere ai mandanti quanto ad essi dovuto.

ART. 12 - Subappalto

1. Nel documento di gara unico europeo (DGUE) presentato in sede di gara, a norma di legge, non sono previste in subappalto alcuna delle prestazioni della fase 2.

ART. 13 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

ART. 14 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della L. n.190/2012, il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”, che costituisce formale obbligazione per l’Affidatario e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall’Affidatario per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che l’esclusione dell’affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 15 - Tutela dei lavoratori

1. Nell’esecuzione del presente contratto l’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

ART. 16 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 17 - Linee guida per l'attuazione delle progettualità del PNRR

1. In data 8 luglio 2022 sono state sottoscritte, dalla Prefettura di Mantova, dalle Stazioni Uniche appaltanti (SUA), tra cui quella della Provincia di Mantova, e dalle Centrali Uniche di Committenza (CUC) del territorio mantovano, nonché dalla Stazione Appaltante del Comune di Mantova, le "Linee guida per l'attuazione delle progettualità del PNRR", con le quali è stata sancita la collaborazione delle suddette amministrazioni aggiudicatrici con il Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura di Mantova.

Si dà atto che in attuazione delle predette Linee Guida, la Provincia di Mantova potrà sottoporre ad ulteriori controlli l'appaltatore avvalendosi

della collaborazione del Gruppo Interforze Antimafia.

ART. 18 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore inerenti

l'attuazione degli obiettivi relativi al PNRR

1. L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, si impegna a controllare che i lavori siano svolti nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, come declinati nel Progetto definitivo-esecutivo dell'intervento. Si impegna, altresì, a relazionare in merito in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori.
2. L'appaltatore è obbligato al rispetto delle condizionalità PNRR, degli ulteriori requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto e dei principi trasversali come indicati in premessa e definiti nel Capitolato Speciale di Appalto dell'opera da realizzare.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive per consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto.
4. L'appaltatore non è tenuto agli obblighi di cui all'art. 47, comma 3 e 3bis, del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, avendo, all'atto del presente affidamento, un numero di dipendenti inferiore a 15.

5. L'appaltatore è tenuto ad assicurare, una quota pari almeno al 30% con riferimento all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% con riferimento all'occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

6. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'appaltatore agli obblighi imposti dall'art. 47 del citato D.L. 77/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

7. Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore dell'appaltatore sino al completo adempimento degli obblighi stessi. Qualora, inoltre, l'inadempimento dell'appaltatore sia tale da determinare la revoca totale o parziale dei finanziamenti stessi, il contratto verrà risolto e l'appaltatore sarà tenuto a risarcire alla stazione appaltante l'intero costo dell'intervento.

8. L'appaltatore si impegna a vigilare che i lavori siano eseguiti in rispetto dei C.A.M. previsti dai documenti di gara per l'affidamento dei lavori e dalle dichiarazioni dell'aggiudicatario degli stessi.

ART. 19 – Divieto di cessione del contratto – cessione del corrispettivo

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l'eventuale sostituzione del contraente prevista dall'art. 106, comma 1 lett. d), del D. Lgs. 50/2016.

2. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 20 - Risoluzione del contratto

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 22 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto opera anche in tutte le ipotesi in cui l'appaltatore non soddisfi gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla disciplina PNRR.

2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l'appaltatore stesso.

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, all'appaltatore inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle eventuali penali maturate.

4. Resta ferma la facoltà della Provincia di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

ART. 21 - Recesso

1. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Provincia può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237, comma 1, del Codice Civile, per comprovati motivi di

interesse pubblico.

3. Il recesso da parte dell'appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa della Provincia per i danni provocati.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ART. 22 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

2. A norma dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 - Foro competente

1. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 24 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Provincia.

2. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante

“Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis, del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

3. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio d’attività professionale, che trattasi d’operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

4. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 25 - Norma di rinvio

1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel Codice Civile, ed alle disposizioni compatibili del contratto Rep. 3939 del Segretario Generale, citato in premessa.

ART. 26 – Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2. All’appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679”, consegnata e sottoscritta per presa visione dai componenti il Raggruppamento in data 21/02/2023.

3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in via Principe Amedeo n. 32, Mantova.

* * * * *

Io sottoscritta, Vice Segretaria rogante, richiesta, ho ricevuto il presente

atto, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Io sottoscritta, Vice Segretaria rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n. 28 pagine a video.

L'APPALTATORE

Arch. Daniele Rangone

IL DIRIGENTE

Ing. Alessandro Gatti

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Dr.ssa Camilla Arduini